Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1984, n. **637.**

Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri » . Pag. 8299

LEGGE 1° ottobre 1984, n. **638.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Aldo Sandulli . . Pag. 8300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orta Nova » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . . Pag. 8300

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 14 settembre 1984.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1984-85. Pag. 8302

DECRETO 28 settembre 1984.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1984. Pag. 8305

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 giugno 1984, n. **639.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », in Roma . . . . Pag. 8305

DECRETO 12 luglio 1984, n. **640.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 8305

DECRETO 12 luglio 1984, n. **641.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 8305

DECRETO 30 luglio 1984, n. **642.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 8305

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Elenco n. 246 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 26 luglio 1984, n. 7011/R . . . . Pag. 8306

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8310

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8315

Ministero delle finanze: Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzachena . . . . . Pag. 8316

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Modificazione all'ordinanza n. 329/FPC/ZA del 27 agosto 1984. (Ordinanza n. 353/FPC/ZA) . . . Pag. 8316

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983) . Pag. 8316

Comitato interministeriale per la politica industriale: Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica, ai sensi della legge n. 63/82 . Pag. 8319

Azienda nazionale autonoma delle strade: Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel comune di Appiano . . . Pag. 8319

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento Pag. 8320

Regione Lombardia: Concorso a ventisette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 6 . Pag. 8320

Ordine mauriziano di Torino: Concorso ad un posto di vigilatrice d'infanzia presso l'ospedale mauriziano di Torino . . . . . . Pag. 8320

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 8320

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **34.**
Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana. Pag. 8321

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **35.**
Modifica alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 13, recante norme di attuazione della legge statale 8 agosto 1977, n. 546: « Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 » . . . . Pag. 8323

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. **36.**
Modificazione della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20: « Disciplina dei mercati all'ingrosso » . . . . . Pag. 8323

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. **37.**
Il trattamento domiciliare dell'emofilia . . . Pag. 8324

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **25.**
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86 . Pag. 8325

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **26.**
***Imposta regionale sulle concessioni statali* - Modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni** . . Pag. 8325

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **27.**
Modifica ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale . . . . Pag. 8325

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. **31.**
Rettifica alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19: « Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » . . . . Pag. 8327

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 274 DEL 4 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Pistoia.

(2088)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Siena.

(2089)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1984, n. **637**.

Istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito in Livorno l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare « Giancarlo Vallauri ».

Esso sostituisce, continuandone l'attività scientifica, l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Marina, di cui all'articolo 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina, e successive modificazioni.

L'Istituto dipende:

dal capo di stato maggiore della Marina per i problemi di carattere operativo e tecnico connessi con i compiti stabiliti dal successivo articolo 2;

dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per la parte disciplinare.

Art. 2.

Sono compiti dell'Istituto:

a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature ed ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonchè la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione;

b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonchè il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione;

c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonchè con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attività.

Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.

Art. 3.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo delle armi navali, il quale è coadiuvato da un capitano di fregata delle armi navali con l'incarico di vice direttore.

All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, militari e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo stato maggiore della Marina.

Il personale di cui ai commi precedenti è compreso nei rispettivi organici.

Art. 4.

Per lo studio di specifici problemi l'Istituto può stipulare convenzioni con università italiane e straniere e con altri istituti o enti pubblici di ricerca. Il Ministro della difesa può con decreto motivato autorizzare in via eccezionale la stipula di convenzioni con istituti ed enti privati o con singoli studiosi od esperti.

Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e non possono avere durata superiore ad un anno.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà emanato con decreto del Ministro della difesa il regolamento per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 6.

Per le esigenze di cui al precedente articolo 4 è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1984, l'assegnazione annua di L. 10.000.000 all'Istituto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge in ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le norme che risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 1° ottobre 1984, n. **638**.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Aldo Sandulli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Aldo Sandulli, per il trasporto e la tumulazione della salma.

Alla spesa occorrente, valutata in lire 3 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orta Nova » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Orta Nova » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Orta Nova » formulata del comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1983, n. 210;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Orta Nova » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata « Orta Nova » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Orta Nova ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « Orta Nova » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1984
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 86

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Orta Nova »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Orta Nova » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Orta Nova » rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dalla varietà di vitigno Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà di vitigno Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40 % del totale. La presenza nei vigneti delle varietà di vitigni Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano disgiuntamente non dovrà superare il 10 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in provincia di Foggia tutto il territorio amministrativo dei comuni di Orta Nova e Ordona e la parte idonea dei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Carapelle, Foggia e Manfredonia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla stazione dell'Incoronata, il limite segue in direzione sud-ovest la strada fino alla strada statale n. 16 che incrocia in prossimità del km 685,80; lungo questa prosegue verso nord-ovest per circa 400 metri per prendere poi la strada per il Pod.e O.N. n. 481 e lungo questa, in direzione ovest, raggiunge il ponte Antico Cervaro (q. 66). Risale quindi il corso d'acqua fino ad incrociare, in prossimità della sorgente (q. 76), la strada per Mass.a Cervaro di Muscio e lungo questa, in direzione sud-ovest, raggiunge la strada per il Pod.e O.N. n. 492. Dopo circa 250 metri in direzione nord su tale strada, all'altezza della q. 77, segue verso ovest quella che raggiunge la linea ferroviaria, e lungo questa prosegue verso sud per circa 500 metri sino alla q. 82 da dove, lungo una linea retta, raggiunge la quota 79. Da q. 79 segue verso sud-ovest la strada che attraversa longitudinalmente località Giardinetto ed alla q. 98 sulla medesima prosegue per una retta immaginaria nella stessa direzione sino alla q. 108 sulla riva del T. Cervaro per proseguire poi lungo il medesimo in direzione sud-ovest sino al ponte Cervaro (q. 112). Dal ponte Cervaro prosegue verso sud lungo la strada che conduce a Palazzo d'Ascoli fino a raggiungere Fonte Concetta, in prossimità del km 24,900. Da Fonte Concetta prosegue in direzione sud-est lungo la strada che attraversa Sal di Mezzana e raggiunge il T. Carapelle per risalire poi lungo lo affluente F.so Rinaldi, fino a raggiungere, superata la q. 252, l'affluente di destra che scorre a nord della Valle Castagno. Prosegue risalendo quest'ultimo corso d'acqua ed in prossimità della sorgente prende il sentiero che, in direzione sud, raggiunge la strada per località S. Donato, prosegue quindi verso nord per circa 200 metri lungo tale strada e quindi all'incrocio segue il sentiero verso est attraversando prima la strada Ordona-Ascoli Satriano al km 10 per raggiungere, dopo aver piegato negli ultimi 200 metri a sud, quella per Ascoli Satriano al km 15,300 circa (q. 294). Risale lungo tale strada verso nord-est ed al km 8 segue verso nord e poi est il confine comunale di Stornarella ed in località Tre Confini, quello di Stornara fino al km 702,200 circa della strada statale Adriatica, da dove prosegue lungo il confine di Orta Nova verso nord e nord-ovest fino a raggiungere il canale Peluso ed incontrare il confine comunale di Manfredonia, frazione Borgo Mezzanone; segue tale confine verso nord fino a raggiungere la strada per Borgo Mezzanone, in prossimità del km 17,100 e lungo questa prosegue in direzione ovest fino a nuovamente incontrare, in prossimità del km 13, il confine comunale della frazione di Manfredonia e lungo questi proseguire poi verso nord raggiungendo la strada in uscita nord da Borgo Mezzanone; segue tale strada verso nord-est ed alla q. 28, superato il Pod.e n. 3, quella verso ovest che porta a Panetteria Grieco ed ai Pod.i nn. 182, 176 e 175 per raggiungere in prossimità di Pod.e n. 19 la strada per Borgo Tavernola; prosegue poi lungo questa strada in direzione sud sino ad incontrare la ferrovia lungo la quale verso nord-ovest, raggiunge la stazione della Incoronata da dove è iniziata la delimitazione.

Dalla delimitazione restano escluse le isole amministrative del comune di Stornara intercluse nel territorio comunale di Orta Nova site nelle adiacenze a sud della strada statale Adriatica tra il km 699 ed il km 700.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La regione con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 65% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rosso e rosato una gradazione alcolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Orta Nova» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso, dal rubino al granato con riflessi arancione se invecchiato;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, giustamente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino «Orta Nova» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: leggermente vinoso, gradevole, trattato se giovane;
sapore: asciutto armonico, fresco se giovane;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone di località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Orta Nova» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(4953)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 settembre 1984.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1984-85.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 1418/76, adottato il 21 giugno 1976 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune nel mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1025/84 del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio della Comunità europea il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 1022/84 del 31 marzo 1984 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, concernente il prezzo di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1984-85;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri della Comunità europea n. 1023/84 del 31 marzo 1984, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 855/84 del 31 marzo 1984, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1984-85;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione

del riso 1984-85, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 14 *settembre* 1984 *contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n.* 1418/76, *adottato il* 21 *giugno* 1976 *dal Consiglio delle Comunità europee.*

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 1418/76, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 21 giugno 1976, modificato da ultimo con il regolamento numero 1025/84 del 31 marzo 1984, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonché a quello del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1984/85.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1984-85 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1984 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1984-85 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 1418/76.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 44.992,01 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi e corrispondente alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,050 % e con resa globale del 71 %».

Per le varietà, indicate alla tabella n. 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali, come risulta dalla stessa tabella n. 1.

Tutte le altre varietà non contemplate nella tabella n. 1 sono da considerarsi, agli effetti della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 14 per il riso a grana tonda e di punti 10 per gli altri risi;

la percentuale di grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento della singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1984 e per dieci mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 472,56 per quintale di risone fino ad un massimo di L. 4.725,60.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1985, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1984, nonché quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazione di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse dovono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi di asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo di intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 692,49 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1985, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1985.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1984 e termina il 31 agosto 1985, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1985, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1985, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1985, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del Tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 14 settembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Per l'incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente: FRANZO

Il direttore generale: POLITI

TABELLA 1

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63%	71%
Bahia, Carola, Cristal, Navile, Rosa Marchetti, Vitro, Stirpe	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla, Institut de céréales 5593, Espanique A	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio, Blue Belle, Institut de céréales 7821	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano . . .	55%	70%

TABELLA 2

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%
Dal 15,00 al 15,49%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 429,60 al q.le
Dal 15,50 al 16,00%	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 429,60 al q.le e diminuzione dell'1% del peso del risone

TABELLA 3

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti di rendimento
1) Rendimento del risone in grani interi di riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 359,94
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 359,94
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:	
a) superiore al rendimento di base	maggiorazione di L. 269,95
b) inferiore al rendimento di base di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi	detrazione di L. 269,95

TABELLA 4

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti		Detrazioni
	Risone a grani tondi	Altri tipi di risone	
Gessati	dal 3 al 6%	dal 3 al 4%	L. 224,96 per ½ punto
Striati rossi	dal 3 al 10%	dal 3 al 5%	L. 224,96 per punto
Vaiolati	dall'1 al 3%	dall'1 al 2%	L. 337,44 per ½ punto
Macchiati	dallo 0,50 all'1%	dallo 0,50 allo 0,75%	L. 337,44 per ¼ di punto
Ambrati	dallo 0,125 all'1%	dallo 0,125 allo 0,50%	L. 337,44 per ¼ di punto
Gialli	dallo 0,050 allo 0,175%	dallo 0,050 allo 0,175%	L. 1.799,68 per 1/8 di punto

(5116)

DECRETO 28 settembre 1984.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1984.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerato lo sfavorevole andamento climatico della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato, per la corrente campagna vendemmiale, l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (cuvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 358/79.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 settembre 1984

(5149) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 giugno 1984, n. **639.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », in Roma.

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni allo statuto della fondazione « Luigi Einaudi », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, n. 1850.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 87

DECRETO 12 luglio 1984, n. **640.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di clinica delle malattie infettive della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 90

DECRETO 12 luglio 1984, n. **641.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari.

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Cagliari come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze dell'insegnamento di istologia ed embriologia generale) . . . . posti 1
istituto di prima clinica pediatrica . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 89

DECRETO 30 luglio 1984, n. **642.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 642. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di oftalmologia (per la cattedra di ottica fisiopatologica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 91

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 246 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 26 luglio 1984, n. 7011/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Industria farmaceutica Iema S.r.l. cod. fisc. 00210010161, sede e domicilio fiscale in Ranica (Bergamo), via Adelona, 22	*Lisinil*, in tutte le sue preparazioni	14964
2	A.T.I. - Azienda terapeutica italiana, S.p.a. cod. fisc. 00416510287, sede e domicilio fiscale in Ozzano emilia (Bologna), via 1° Maggio, 18	*Anausedryl*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	6786 6786/A
3	Laboratorio Zarri, cod. fisc. 00322620378, sede e domicilio fiscale in Bologna, via S. Carlo, 12/14	*Salidos*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	3481 3481/A
4	Cyanamid Italia S.p.a., cod. fisc. 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, XV strada n. 64, zona industriale	*Miltau*, in tutte le sue confezioni	12173
5	Osterreichische Stikstoffwerke, con sede in Linz Donau (Austria), rappresentata in Italia dalla ditta Crinos, industria farmacobiologica S.p.a., cod. fisc. 01192270138, con sede e domicilio fiscale in Villaguardia (Como), piazza XX Settembre, 2	*Lysthenon siccum*	9150/A
6	Istituto sieroterapico e vaccinogeno Berna di Berna in Svizzera, rappresentato in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna s.r.l., cod. fisc. 00190430132, sede e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona, 39	*Vaccino tetab Berna*	5524
7	A.M.S.A. S.a.s., cod. fisc. 00539640482, sede e domicilio fiscale in Barberino di Mugello (Firenze), via di Ripa, 15	*Epatolo Guidi*, in tutte le sue confezioni	11833
8	A.M.S.A., Ascaridolo Mancini S.a.s., codice fiscale 00539640482, sede e domicilio fiscale in Barberino di Mugello (Firenze), via di Ripa, 15	*Oleandrene*	13231
		Redifal, in tutte le sue preparazioni	17109 17109/1
		Tanaclone	16330
		Tanafol	17650
		Trimecolo	17861
9	Dictopharma S.a.s., cod. fisc. 00438040487, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Domenico Maria Manni, 67	*Alfasteran*	6093
		Steran-due, in tutte le sue preparazioni	6776 6776/A
10	Farmaceutici Gazzini S.a.s., cod. fisc. 01164040485, sede e domicilio fiscale in Firenze, via Cilea, 4/6	*Cortiderma*	22388
11	L. Molteni e C. F.lli Alitti, società di esercizio S.p.a. cod. fisc. 01286700487, sede e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), strada statale, 67	*Antigeron*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	6008/A 6008/B

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
12	Dr. R.R. Ragionieri S.p.a., cod. fisc. 00431700483, sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356	*Anti-R*, in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	15083 15083/A
13	Isola - Istituto bioterapico internazionale, cod. fisc. SLI SFN 08C12 G195E, sede e domicilio fiscale in Genova-Quarto, viale Pio VII n. 50	*Asmafil*	2935
		Femeral, in tutte le sue preparazioni	6894 6894/A
14	Hoechst AG di Francoforte sul Meno (RFT), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia Sud S.p.a., cod. fisc. 00152970661, sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17, km 22	*Elityran*, in tutte le sue preparazioni	6218 6218/A
15	Ayerst Laboratories inc. di New York (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla Ayerst italiana S.p.a., cod. fisc. 00080670599, sede e domicilo fiscale in Latina, via dei Monti Lepini, km 50,600	*Colprosterone Ayerst*, in tutte le sue preparazioni .	11052 11052/A
16	Ayerst di Montreal (Canada), rappresentata in Italia dalla ditta Ayerst italiana S.p.a., cod. fisc. 00080670599, sede e domicilio fiscale in Latina, via dei Monti Lepini km 50,600	*Diidrostreptomicina solfato*, in tutte le sue confezioni	4272
17	Ayerst Laboratories inc. Rouses Point - New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla Ayerst Italiana S.p.a., cod. fisc. 00080670599, sede e domicilio fiscale in Latina, via dei Monti Lepini, km 50,600	*Enzactin*	15358
18	Ayerst di Montreal (Canada) rappresentata in Italia dalla Ayerst Italiana S.p.a., codice fiscale 00080670599, sede e domicilio fiscale in Latina, via dei Monti Lepini, km 50,600	*Forticillina*, in tutte le sue confezioni	3033 3033/1 3033/2
		Fortimicina, in tutte le sue confezioni	5614 5614/1
19	Ayerst di New York (U.S.A.), rappresentata in italia dalla ditta Ayerst Italiana S.p.a., cod. fisc. 00080670599, sede e domicilio fiscale in Latina, via dei Monti Lepini, km 50,600	*Penicillina Ayerst*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	2910 2910/A 2910/B
20	Farmabiagini S.p.a., cod. fisc. 00883180465, sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca)	*Biadenina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	9793 9793/A
21	Officina farmaceutica Fiorentina, codice fiscale GDU MGR 31M43 E715U, sede e domicilio fiscale in Viareggio (Lucca), quartiere Varignano, 12	*Iodolitial*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	5605 5605/C
22	Bracco industria chimica S.p.a., codice fiscale 00825120157, sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50	*Sterocical*	13077
23	Cristalfarma S.r.l., cod. fisc. 00758420152, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 168	*Esurvit*, in tutte le sue preparazioni	15408/1 15408/2 15408/A
24	Ellem, industria farmaceutici S.p.a., cod. fiscale 06733580150, sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89	*Baten*, in tutte le sue confezioni	7262
		C-Lax, in tutte le sue preparazioni	10752 10752/A
		Sedalvo, in tutte le sue confezioni	5515

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
	Segue: Ellen, industria farmaceutici S.p.a., cod. fiscale 06733580150, sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89	*Stesil*, in tutte le sue confezioni . . .	13798
		Sulfazina, in tutte le sue preparazioni e confezioni	13797 13797/A
25	Farber-REF S.p.a., cod. fisc. 00730800158, sede e domicilio fiscale in Milano, via Imperia, 35	*Stilstreptopen B complex*	14747
26	Farmitalia - Carlo Erba S.p.a., cod. fisc. 00775960156, sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24	*Latte di ricino* .	8184
		Vaccino vivo bronchite infettiva dei polli, in tutte le sue preparazioni e confezioni	20552 20552/A
27	I.S.F. S.p.a., cod. fisc. 00776670150, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. da Vinci, 1	*Visubeta antibiotico*	19863
		Visubeta Italseber, in tutte le sue preparazioni . .	19862 19862/A
		Visubulbar Italseber	22007
		Visubutina, in tutte le sue confezioni	19824
		Visucicatrizzante	14845
		Visucicatrizzante midriatico	14857
		Visudrisone Italseber	21896
		Visueparina Italseber	20303
		Visulone Italseber	22096
		Visumiotic	14826/1
		Visusol	19020
		Visutensil pilocarpina	20672
28	Laboratoires Choay di Parigi rappresentato in Italia dalla Italfarmaco S.p.a., cod. fisc. 00737420158 sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi n. 330	*Capramol*, in tutte le sue preparazioni	21227 21227/1 21227/A
29	Italfarmaco S.p.a., cod. fisc. 00737420158, sede e domicilio fiscale in Milano, viale F. Testi, 330	*Yatrociclina*, in tutte le sue confezioni	21968
		Pulsa, in tutte le sue confezioni	21470
30	Ital Suisse Co S.a.s., cod. fisc. 00758180152, sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54	*Sufixone*, in tutte le sue preparazioni	12261 12261/A 12261/A-1
31	Lampugnani farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00738630151, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33	*Astrazolo*	6589/A

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
32	Lirca S.p.a., cod. fisc. 00738450154, sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni n. 2	*Compresse Famel*	6428
		Dermo-plastol	6487
		Vegaserpina	17030
33	Sifarma S.r.l., già Sierochimica s.r.l., codice fiscale 07190270152, sede e domicilio fiscale in Binasco (Milano), via Roma, 18	*Novamina B/12*	13640
34	Dr. L. Zambeletti S.p.a., cod. fisc. 00772120150, sede e domicilio fiscale in Baranzate (Milano)	*Arsenobromotoniche*, in tutte le sue preparazioni	5143 5143/A
		Iodazol	4845
35	Stholl Farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 04285680367, sede e domicilio fiscale in Modena, via Giardini n. 1271	*Nevristol*, in tutte le sue preparazioni	19897 19897/1
36	Biomedica Foscama S.p.a., cod. fisc. 00408870582, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,500	*Perangil*	11098
		Troformone	6820/C
37	Chimifarma Italia laboratorio farmaco-biologici, Campoformido di Udine, già della ditta Sidus istituto biochimico nazionale S.p.a., codice fiscale 00454010588, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina 1496	*Ascor*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	8935 8935/A
38	Laboratorio farmaco biologico crosara S.p.a., cod. fisc. 01103160584 (già della ditta Sarm di Roma, cod. fisc. 00391650587), sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15	*Levulepar*	10324
39	Polifarma S.p.a., cod. fisc. 00403210586, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138	*Kosmo-C*	6796/B
40	S.A.R.M. s.r.l., già Farge, cod. fisc. 00391650587, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1496, km 15	*Spasmofargina*	6041
41	The Wellcome Foundation Limited di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., cod. fisc. 00407630581, sede e domicilio fiscale in Pomezia, via del Mare, 36	*Almevax*, in tutte le sue confezioni	22800
42	Sirt, laboratorio farmaceutici B.B.P., codice fiscale 00302820824, sede e domicilio fiscale in Palermo, via Marinuzzi n. 132	*Cadisol B/12*	8491/E
43	I.S.O.M. S.p.a., cod. fisc. 00822840153, sede e domicilio fiscale in Pavia, via Certosa, 10	*Detaril*	14680
44	Zambon farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00691950240, sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Cappuccini n. 40	*Micoflavina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	12713 12713/A 12713/B-1 12713/B-2
45	S.p.a. Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche, cod. fisc. 00834640187, con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, (già della ditta Iamco laboratorio farmaceutico S.r.l., cod. fisc. 00403380587, con sede e domicilio fiscale in Roma, via L. Luzzatti, 13/A)	*Piraflogin*, in tutte le sue preparazioni	18609/A 18609/B
46	Laboratori biochimici Fargal-Pharmasint S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina, km 28	*Telidal*	19886

(4919)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Luciana di Roma, è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alsa italiana Vigevano, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, az. articoli tecnici, az. acc. ind. e az. Seregno, e prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cogema - Costruzioni generali macchine, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, San Giovanni in Persiceto - località Tivoli, Roma, Catania, Palermo e Maddaloni (Caserta), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worldskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comec S.n.c. di Chieti Scalo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 25 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dynawatt S.p.a. (ex Metalsud) di Roma, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt Firt, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Sole, con sede legale e stabilimento in Sora (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, con sede e stabilimento in Parona (Verona), è prolungata al 10 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud, con sede in Catanzaro e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova tubi Brindisi di Brindisi, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Stefa S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fonderie officine meccaniche Bongiovanni, in Fossano (Cuneo), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E.P. Humbert, in Collegno (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Moretti di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo del 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O/Cava fonderie, in Ferrere d'Asti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ti.Co. - Tipografica Colonna, in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel comune di Porto Tolle (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia ed Omegna (Novara), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture Martiny S.p.a., con sede ed uffici in Torino, stabilimento in Venaria (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 giugno 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e stabilimento fonderia ghisa in Crescentino (Vercelli), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano e stabilimenti di Crescenzano e Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weber, stabilimento di Altecna, di Modugno (Bari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini - Divisione Savara Mec Ind, con sede in Torino e stabilimento ed uffici in Campiglione Fenile (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 6 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21. quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, dalle fonderie ghisa di Carmagnola (Torino), dalle fucine di Torino e dalle trasformazioni di Avigliano (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.M., miniere di zolfo, con sede legale ed uffici in Napoli e stabilimento in Altavilla Irpina (Avellino), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla King's Jeans S.p.a. con sede in Noventa Vicentina (Vicenza) e stabilimento in Cagnano di Pojana Maggiore (Vicenza), è prolungata al 7 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Merate, con sede e stabilimento in Merate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica RE.GI., con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è prolungata al 21 dicembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie meccaniche di Alano S.p.a. - I.M.A., con sede in Verona e stabilimento in Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.AR. di Rovigo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastisud S.p.a., con sede e stabilimento a Ferentino (Frosinone) e uffici a Milano, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Comec S.n.c. di Chieti Scalo, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera del Sole, con sede legale e stabilimento in Sora (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale al lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Luciana di Roma, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alsa italiana Vigevano, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia) è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli di Milano, uffici centrali, gruppo attività centralizzate, divisione prodotti diversificati, az. articoli tecnici, az. acc. ind. e az. Seregno, e prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cogema - Costruzioni generali macchine, con sede in Bologna e stabilimenti in Bologna, San Giovanni Persiceto - località Tivoli, Roma, Catania, Palermo e Maddaloni (Caserta), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova tubi Brindisi di Brindisi, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Dynawatt S.p.a. (ex Metalsud) di Roma, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore del lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Nuova utensileria italiana, con sede e stabilimento in Genova, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21; quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla King's Jeans S.p.a., con sede in Noventa Vicentina (Vicenza) e stabilimento in Cagnano di Pojana Maggiore (Vicenza), è prolungata all'8 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, con sede e stabilimento in Parona (Verona), è prolungata al 31 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud, con sede legale in Catanzaro, stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito (Potenza), è prolungata al 31 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.I.M., miniere di zolfo, con sede legale ed uffici in Napoli e stabilimento in Altavilla Irpina (Avellino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura di Merate, con sede e stabilimento in Merate (Como), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica RE.GI., con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.AR. di Rovigo, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie meccaniche di Alano S.p.a. - I.M.A., con sede in Verona e stabilimento in Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. IN.DAM., in Barletta (Bari), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Tessitura di Merate, con sede e stabilimento in Merate (Como), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica RE.GI., con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è prolungata al 4 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industrie meccaniche di Alano S.p.a. - I.M.A., con sede in Verona e stabilimento in Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.AR. di Rovigo, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria costruzioni prefabbricati - I.C.P., in Uta (Cagliari), è prolungata al 1° maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Vittuoni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 1° ottobre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1884,750	1884,750	1884,75	1884,750	—	1885,37	1886 —	1884,750	1884,750	—
Marco germanico .	620,180	620,180	620 —	620,180	—	620,34	620,500	620,180	620,180	—
Franco francese	202,320	202,320	202,70	202,320	—	202,31	202,300	202,320	202,320	—
Fiorino olandese .	551,750	551,750	551,75	551,750	—	550,61	549,500	551,750	551,750	—
Franco belga .	30,530	30,530	30,68	30,530	—	30,57	30,620	30,530	30,530	—
Lira sterlina .	2337,400	2337,400	2341 —	2337,400	—	2339,45	2341,500	2337,400	2337,400	—
Lira irlandese .	1925,500	1925,500	1932 —	1925,500	—	1924,65	1924 —	1925,500	1925,500	—
Corona danese .	171,350	171,350	171,75	171,350	—	171,60	171,900	171,350	171,350	—
E.C.U. .	1377,500	1377,500	1385,50	1377,500	—	1377,65	1378 —	1377,500	1377,500	—
Dollaro canadese .	1433 —	1433 —	1425 —	1433 —	—	1434,62	1436,250	1433 —	1433 —	—
Yen giapponese .	7,668	7,668	7,67	7,668	—	7,67	7,679	7,668	7,668	—
Franco svizzero .	750,700	750,700	755,50	750,700	—	750,10	749,500	750,700	750,700	—
Scellino austriaco .	88,130	88,130	88,55	88,130	—	88,22	88,315	88,130	88,130	—
Corona norvegese .	213,960	213,960	214,50	213,960	—	214,28	214,600	213,960	213,960	—
Corona svedese .	218,660	218,660	219 —	218,660	—	218,70	218,750	218,660	218,660	—
FIM	298 —	298 —	299 —	298 —	—	298,05	298,100	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,760	11,760	11,80	11,760	—	11,78	11,800	11,760	11,760	—
Peseta spagnola .	11 —	11 —	11,0650	11 —	—	11 —	11 —	11 —	11 —	—

Media dei titoli del 1° ottobre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	64,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6% » » 1971-86 .	90 —
» 6% » » 1972-87 .	87,750
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,100
» 10% » » 1977-92 .	95 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,275
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 .	101,800
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
» » » » 1-12-1982/86 .	101,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/86 .	100,025
» » » » 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,050
» » » » 1-10-1983/86 .	100,550
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,150
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1-12-1983/87 .	99,975
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,375
» » » » 1-11-1983/90 .	101,200
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,925
» » » » 1-11-1983/90 .	101,175
» » » » 1-12-1983/90 .	101,175
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,150
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985 .	100,650
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,175
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,300
» » » 17% 1-10-1985 .	102 —
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,075
» » » 14% 1- 4-1986 .	99,300
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	101,050
» » » » 1983/90 11,50%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1885,375
Marco germanico .	620,340
Franco francese	202,310
Fiorino olandese .	550,625
Franco belga .	30,575
Lira sterlina .	2339,450
Lira irlandese	1924,750
Corona danese .	171,625
E.C.U. . .	1377,750
Dollaro canadese .	1434,625
Yen giapponese .	7,673
Franco svizzero .	750,100
Scellino austriaco .	88,222
Corona norvegese .	214,280
Corona svedese .	218,705
FIM	298,050
Escudo portoghese	11,780
Peseta spagnola .	11,000

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzachena.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4718, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzachena è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma del l'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.026.607.400 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.100.565.380 iscritti a ruolo a nome delle ditte Mahsiran Agro Industries Corporation; Les Saussets S.a.; Iveg S.a.; Ginestra S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5063)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione all'ordinanza n. 329/FPC/ZA del 27 agosto 1984 (Ordinanza n. 353/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la propria ordinanza n. 329/FPC/ZA del 27 agosto 1984;

Vista la nota del 15 settembre 1984, con la quale il sindaco di Sesto Campano propone di affidare al comune medesimo l'esecuzione dei lavori per la sistemazione della rupe sovrastante il centro abitato, ai fini di una più rapida realizzazione dell'opera;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di cui sopra;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il contributo speciale di lire 1.500 milioni, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 329/FPC/ZA citata in premessa, anziché alla regione Molise è assegnato al comune di Sesto Campano che curerà direttamente l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sulla parete rocciosa sovrastante il centro abitato.

Art. 2.

Alla regione Molise è riservata l'alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera in luogo del provveditorato alle opere pubbliche del Molise.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(5118)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi delle specialità medicinali. (Provvedimento n. 29/1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 27 luglio 1971, 2 maggio 1975, 17 dicembre 1976, 27 luglio 1978;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo, con decorrenza 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Viste le domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera del C.I.P.E. 27 luglio 1978 ai fini del riconoscimento della aliquota di ricerca scientifica;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1983;

Visto l'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende avverso il provvedimento C.I.P. sopra richiamato;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Vista la relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P.;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa delle specialità medicinali di cui agli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce. Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenco progressivo nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*-2/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Adobiol - Menarini	—	—
'5' 50 conf	25287	5575
'10' 50 conf	25287/1	8105
'20' 50 conf	25287/2	13155
Alomen - Schering		
im 1 fl liof 0,5 g + 1 f	25336	8805
iv 1 fl liof 1 g + 1 f	25336/A	14940
im 1 fl liof 1 g + 1 f	25336/1	15165
Analip - Made		
40 cps	25313	17670
Berotec - Boehr. Ingel.		
30 cpr 2,5 mg	25315	4725
scir 200 ml	25315/A	6240
os gtt 0,1% 20 ml	25315/B	2395
Betades - Farmades		
30 cpr 80 mg	25265	4545
30 cpr 160 mg	25265/1	6830
40 cpr 160 mg	25265/1	8580
20 cpr 320 mg	25265/2	8180
30 cpr 320 mg	25265/2	11565

	Numero di registrazione	Prezzo
Biofurex - Bioc. Zanardi	—	—
im 1 fl 250 mg + 1 f 1 ml	25282	3575
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25282/1	5490
im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	25282/2	9365
Cefobid - Pfizer		
im 1 fl 0,25 g + 1 f solv 1 ml	25221	6035
iv 1 fl 1 g + 1 f solv 10 ml	25221/A	17930
iv 1 fl 2 g	25221/A1	33225
im 1 fl 0,5 g + 1 f solv 2 ml	25221/1	10025
im 1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	25221/2	18465
Cefomal - Menarini		
im 1 fl 250 mg + 1 f 1 ml	25270	6035
iv 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25270/A	17930
iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	25270/A1	33585
im 1 fl 500 mg + 1 f 2 ml	25270/1	10025
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25270/2	18465
Cinoxan - Alfa farmac.		
20 cps 500 mg	25325	36140
Cloracef - Schiapparelli		
12 cps 250 mg	25341	7605
os sosp est 100 ml 2,5%	25341/A	7080
os sosp est 100 ml 5%	25341/A1	11945
8 cps 500 mg	25341/1	9370
Decorenone - Lifepharma		
40 cpr 10 mg	25230	24795
Erfen - Herdel		
30 cpr 100 mg	25255	7390
30 cpr 200 mg	25255/1	13100
Flexeril - Merck Sharp		
30 cpr 10 mg	25327	13815
Gastroben - Menarini		
20 cpr 150 mg	25241	37240
iv 10 f 50 mg 5 ml	25241/A	10540
Haldol Decanoas - Janssen		
im 3 f 50 mg 1 ml	25333	20730
im 2 f 150 mg 3 ml	25333/1	39785
im 1 f 150 mg 3 ml	25333/1	20700
Ibustrin - Farm. Erba		
48 cpr 100 mg	25308	21585
30 cpr 100 mg	25308	14165
im iv 6 f liof 100 mg + 6 f	25308/A	8150
im iv 6 f liof 200 mg + 6 f	25308/A1	10830
48 cpr 200 mg	25308/1	40340
30 cpr 200 mg	25308/1	25960
Isoviral - Ausonia		
20 cpr 500 mg	25302	13330
40 cpr 500 mg	25302	25145
scir 120 ml	25302/A	9070
Kerlon - Lirca		
28 cpr 20 mg	25317	14795
Miclast - Lifepharma		
pom derm 1% 30 g	25218	7775
emulsione derm 1% 30 g	25218/A	7505
loz 1% 30 ml	25218/B	7445
crema vag 78 g + applicatore	25218/C	17810
Micopirox - Master Pharm		
crema derm 30 g	25217	7455
soluz 30 ml uso esterno	25217/A	7140
crema vag 78 g + applicatore	25217/B	17050
crema vag 30 g + applicatore	25217/B	7700
Micoxolamina - Dompè		
crema derm 30 g	25235	6950
soluz derm 30 ml	25235/A	6655
latte derm 30 g	25235/B	6710
crema vag 30 g + 6 appl	25235/C	7350
crema vag 75 g + 15 appl	25235/C	15670

	Numero di registrazione	Prezzo
Miocamen - Menarini	—	—
12 cpr 300 mg	25322	14655
os grat sosp est 30 g	25322/A	23090
os grat 12 bust 300 mg	25322/B	15285
os grat 12 bust 600 mg	25322/B1	28715
12 cpr 600 mg	25322/1	27605
Miokacin - Farmaca		
12 cpr 300 mg	25318	14655
os grat 12 bust 300 mg	25318/A	15285
os grat 12 bust 600 mg	25318/A1	28715
os grat sosp est 30 g	25318/B	23090
12 cpr 600 mg	25318/1	27605
Modustatina - Midy		
iv 1 fl liof + 1 f solv	25337	39290
Nicetil - Sigmatau		
iniett 10 fl liof 0,5 g + 10 f	25369	30765
iniett 5 fl liof 0,5 g + 5 f	25369	17110
30 cpr 0,25 g	25369/A	22735
30 cpr 0,5 g	25369/A1	42895
os grat 20 bust 0,5 g	25369/B	30800
Nossacin - Mediolanum		
20 cps 500 mg	25239	34080
Olbetam - Farm. Erba		
30 cps 150 mg	25307	17140
30 cps 250 mg	25307/1	27075
Percef - Chiesi		
im 1 fl 250 mg + 1 f 2 ml	25209	5445
'vena' 1 fl 1 g + 1 f 10 ml	25209/A	16215
'vena' 1 fl pv 2 g	25209/A1	29510
im 1 fl 500 mg + 1 f 3 ml	25209/1	9265
im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	25209/2	16700
Protiaden - Formenti		
30 conf 75 mg	25201	13050
60 cps 25 mg	25201/A	9810
Stafusid - Italfarmaco		
8 conf 250 mg	25214	11490
Sulfile complex - Poli		
im 10 fl liof + 10 f	25305	7595
os 10 fl 7 ml	25305/A	7915
Tibirox - Roche		
20 cpr	25276	10825
Tienor - Farmaca		
40 cpr 5 mg	25283	4845
10 30 cpr 10 mg	25283/1	5880
Tinset - Janssen		
30 cpr 30 mg	25293	9775
gtt 30 ml	25293/A	8370
Tomabef - Aandersen		
im 1 fl 0,5 g + 1 f solv 2 ml	25330	8480
iv 1 fl 2 g + 1 f solv 10 ml	25330/A	28325
im 1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	25330/1	15605
Travogen - Schering		
crema vag 30 g + 6 appl	25349	8010
loz fl 20 ml	25349/A	4805
7 cpr vag 100 mg + 7 appl	25349/B	12835
2 cpr vag 300 mg + 2 appl	25349/B1	10480
Ubidieci - Inverni Della Beffa		
40 cpr 10 mg	25285	27850
Ubimaior - Master Pharm		
40 cpr 10 mg	25228	26715
Vagolisal - Janus		
50 cpr 200 mg	25250	21010
iv 12 f 2 ml	25250/A	8885
50 cpr 400 mg	25250/1	39475

	Numero di registrazione	Prezzo
Valase - Cristalfarma		
30 cps	25304	11585
scir est 200 ml	25304/A	8555
im iv 10 f liof + 10 f	25304/Bq	9190
Zamicin - Zambeletti		
12 cpr 300 mg	25320	14655
os grat 12 bust 300 mg	25320/A	15285
os grat 12 bust 600 mg	25320/A1	28715
os grat sosp est 30 g	25320/B	23090
12 cpr 600 mg	25320/1	27605
Zanitrin - Bristol sud		
12 cps 250 mg	25269	21925
pv os sosp 100 ml 250 mg/5 ml	25269/A	35475
pv os sosp 60 ml 500 mg/5 ml	25269/A1	41760
8 cps 500 mg	25269/1	28395
Zibren - Duncan		
iniett 10 fl liof 0,5 g + 10 f	25367	30765
iniett 5 fl liof 0,5 g + 5 f	25367	17110
30 cpr 0,25 g	25367/A	22735
30 cpr 0,5 g	25367/A1	42895
os grat 20 bust 0,5 g	25367/B	30800

———

ALLEGATO *A*-2/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artrocur - Irbi		
gel 50 g	22793/A	14800
Gliptide - Crinos		
30 cpr mast 200 mg	22002/A	23040
os grat 30 bust 200 mg	22002/B	23395
Kelfiprim - Farm. Erba		
os sosp 100 ml	24395/A	2975
Laser - Tosi		
os 30 bust 250 mg	23886/B	10345
Seki - Simes		
os gtt 25 ml	24427/C	3785
Verax - Tosi		
intimo/p lavanda vag 1 fl	24164/C	2000
intimo/p lavanda vag 5 fl	24164/C	7200

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Brassel - Schiapparelli		
'1000' im 1 f 4 ml	23708/3	14280
Gliptide - Crinos		
30 cpr 200 mg	22002/1	23030
Gonadotrafon LH - Samil		
2000 ui 3 f + 3 f	3763/6	8000
Novodil - Off		
30 conf 75 mg	18800/1	4650
Perclar - Neopharmed		
50 cps 24 mg	24760/1	37520
Samyr - Bioresearch		
'200' im iv 5 fl liof + 5 f 5 ml	22865/7	24320

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Aureomix - Vis		
coll 6 ml	5181	1645
Cafergot - Sandoz		
6 supp	8701/A	1675
Dis-Cinil - Lusofarmaco		
os gtt 30 ml	17349	4290
scir 150 ml	17349/A	4810
40 cps	17349/B	3745
Dis-Cinil complex - Lusofarmaco		
scir 200 ml	**20379**	4625
40 cps	20379/A	3940
Emozide B6 - Piam		
scir 250 ml	10252	3250
fte os 10 fl 15 ml	10252/1	4100
Eudermico - Manetti e R.		
fte 30 conf	15278/A	2425
Ferro-Pabyrn - Samil		
25 conf	14267	2255
Flexidone - Pierrel		
ad 10 supp	16442/A	2500
bb 10 supp	16442/A1	2150
Neo Optalidon - Sandoz		
8 conf	25319	1120
2 conf	25319	425
Silai cortex - Irbi		
'200' 10 f liof + 10 f	13335/A1	14725
Strofopan - Simes		
'vena 125' 6 f 10 ml	3246/C1	2915
Trofocalcium - Crinos		
os 20 fl 10 ml	22988	7955
os 12 fl 10 ml	22988	5750

NUOVE CONFEZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Lipoglutaren - Ausonia		
30 cps 500 mg	24404/1	36105
Tandix - Crinos		
48 conf 2,5 mg	24640	11005
Telebrix 30 meglumine - Byk Gulden		
1 fl 50 ml	23439	12830
1 f 10 ml	23439	3855
Telebrix 38 - Byk Gulden		
1 fl 100 ml	23480	28600
1 fl 80 ml	23480	23330
1 fl 60 ml	23480	18040
Tetuman Berna - Berna		
1 fl 500 ui 2 ml + sir	21178	15220

MODIFICHE CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Gonadotrafon LH - Samil		
5000 ui 1 f + 1 f	3763/2	6700

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E FORMA FARMACEUTICA

	Numero di registrazione	Prezzo
Ateroid - Crinos		
gel 30 g	14854	7725

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONE

	Numero di registrazione	Prezzo
Disintox - Irbi		
tioctico os grat 20 bust 5 g	10964/D	10710
tioctico os grat 150 g	10964/D	14155

MODIFICA DI COMPOSIZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Disintox - Irbi		
folinico im 6 f + 6 f	10964	5175
tioctico im 10 f + 10 f	10964/B	7120
tioctico 20 cps	10964/C	9635

MODIFICA DI COMPOSIZIONE, CONFEZIONE E CONFEZIONAMENTO

	Numero di registrazione	Prezzo
Ferritinfactor - **Irbi**		
os 10 fl + 10 fl	20796	16445

ALLEGATO *B*-2/NR

NUOVE REGISTRAZIONI

	Numero di registrazione	Prezzo
Haldol - Janssen	—	—
30 cpr 1 mg	25373	3500
os gtt 30 ml 2 mg/ml	25373/A	4560
os gtt 30 ml 10 mg/ml	25373/A1	15995
iniett 5 f 1 ml	25373/B	3790
30 cpr 2 mg	25373/1	4930
30 cpr 5 mg	25373/2	9215
30 cpr 10 mg	25373/3	16365

ALLEGATO *B*-1/MOD

CATEGORIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Artane - Cyanamid	—	—
retard 30 cps 5 mg	3488/A	3075
Lactipan - Ibi		
liofilizzato 30 bust	4262/D	5705

SERIE

	Numero di registrazione	Prezzo
Fibrase - SKF		
50 cps 50 mg	19646/A1	8020
Lactipan - Ibi		
liofilizzato 30 cps	4262/C1	5830

Avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 29/83

Invece di:

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefomal - Menarini	—	—
iv 1 fl 2 g + 1 f 10 ml	25270/A1	33585

Leggasi:

	Numero di registrazione	Prezzo
Cefomal - Menarini	—	—
iv 1 fl 2 g	25270/A1	33225

(5088)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e la componentistica, ai sensi della legge n. 63/82.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano d'intervento 1984-88 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il riavvio della produzione dei condensatori elettronici nello stabilimento ex Mial di Sabaudia.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, la Rel è autorizzata ad assumere partecipazioni al capitale della Componenti elettronici Italia S.p.a. per un importo pari a 1.750 milioni di lire.

La stessa Rel è altresì autorizzata a concedere, in una o più tranches, finanziamenti per un importo massimo di 1.000 milioni di lire.

La finanziaria pubblica dovrà definire inoltre le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano d'intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha approvato l'aggiornamento del piano operativo aziendale della Seci S.p.a. di Milano, nei termini indicati nel documento trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 17 luglio 1984.

La Rel S.p.a. è autorizzata a concedere, al netto dell'apporto di 4.500 milioni di lire attuato nel febbraio 1984, finanziamenti agevolati nella misura massima di 6.500 milioni, di cui 3.500 milioni nel 1984 e 3.000 milioni nel 1985.

Con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1984, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine alla costituzione di una società nel campo videoregistratori.

1. La nuova società sarà composta dalla ITT/SEL S.p.a. e dalla Rel S.p.a. Le partecipazioni delle due società al capitale sociale della costituenda società, previsto nella misura di 8 miliardi di lire, saranno pari rispettivamente al 51% e al 49%.

2. La Rel S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo di 30 miliardi di lire, erogabili in più tranches secondo le effettive necessità derivanti dalla gestione della nuova iniziativa.

3. Ai fini della copertura dell'organico previsto nel piano specifico di intervento della Rel S.p.a., la costituenda società dovrà preferibilmente avvalersi, sulla base degli effettivi fabbisogni quantitativi e qualitativi, del personale della Voxson S.p.a. attualmente in amministrazione straordinaria.

4. Il bilancio occupazionale della Voxson S.p.a. sarà esaminato dal comitato in sede di valutazione del programma di risanamento di cui all'art. 2 della legge n. 95/79 e successive modificazioni, tenendo conto sia degli elementi che sotto il profilo occupazionale scaturiranno dalle linee operative contenute nel predetto programma, sia delle informazioni che la Rel S.p.a. fornirà riguardo all'entità e ai tempi di assorbimento del personale Voxson S.p.a. da parte della costituenda società Rel/ITT o di altre eventuali nuove iniziative.

(5089)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel comune di Appiano

Con D.A. 6 marzo 1984, n. 88, è stato disposto il passaggio, dal demanio al patrimonio dell'Azienda, dei reliquati stradali siti lungo la strada statale n. 42, nel territorio del comune di Appiano (Bolzano) ed identificati nel foglio 23 pp.ff. 1058/2 (mq 47) 1059/2 (mq 528) p.ed. 900 (mq 70) dei registri catastali del comune medesimo.

(5090)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 189, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento;

Ritenuta la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, al fine di consentire una maggiore partecipazione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 69 del 9 marzo 1984.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta carta da bollo ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto ministeriale 1° febbraio 1984 e compilate secondo lo schema allegato al medesimo decreto, dovranno pervenire alla Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In tema di data di ricevimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del succitato decreto ministeriale 1° febbraio 1984.

Art. 2.

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso in questione, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1984, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilita nel precedente art. 1, fatte salve le posizioni dei candidati che hanno presentato tempestiva domanda ai sensi del citato decreto ministeriale 1° febbraio 1984.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Trento, presso i locali del provveditorato alle opere pubbliche, largo di Porta Nova n. 1, con inizio alle ore 8, nei giorni 4 e 5 dicembre 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte, nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1984
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 162

(5097)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a ventisette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 6.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(5104)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorso ad un posto di vigilatrice d'infanzia presso l'ospedale mauriziano di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vigilatrice d'infanzia presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(5105)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 271 del 2 ottobre 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.CO.TRA.L. - Azienda consortile trasporti Lazio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo funzionario.

Automobile club di Forlì: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente addetto ad apparecchi terminali meccanografici.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di ventuno unità.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **34**.

Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area polesana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del 27 luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, del programma regionale di sviluppo e della mozione n. 205 dell'11 giugno 1981 del consiglio regionale, e nel quadro di una coordinata attuazione delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, prevede i seguenti interventi straordinari finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del Polesine.

Art. 2.

Aree di intervento

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente articolo 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di riassetto socio-economico previsti dal comma decimo dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1983, n. 8, vengono individuate, all'interno del territorio polesano, le seguenti aree di intervento:

a) area Delta, costituita dai comuni di Adria, Loreo, Corbola, Rosalina, Donada, Contarina, Taglio di Po, Ariano Polesine e Porto Tolle.

b) Polesine occidentale, costituito dai rimanenti quarantadue comuni della provincia di Rovigo.

Art. 3.

Articolazione degli interventi

Gli interventi di cui all'art. 1 riguardano i seguenti settori:

1) portualità
2) metanizzazione;
3) agricoltura;
4) pesca;
5) artigianato e insediamenti produttivi;
6) promozione produzione tipiche;
7) attività turistiche;
8) cultura e tradizioni locali;
9) informazione.

In relazione agli interventi previsti dalla presente legge o comunque finalizzati allo sviluppo del Polesine, la giunta regionale può disporre l'affidamento degli incarichi per la elaborazione delle ricerche, degli studi e delle progettazioni degli interventi. Gli incarichi sono conferiti ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40, concernente « Norme sulle consulenze regionali ».

Titolo II

INTERVENTI SPECIFICI

Art. 4.

Portualità

Per gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 3 e nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal programma regionale di sviluppo, dalla programmazione idroviaria del Veneto e dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, la Regione promuove iniziative per lo sviluppo della portualità nel territorio polesano.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la giunta regionale è autorizzata a erogare alla provincia di Rovigo, in via straordinaria, un contributo in conto capitale di lire 7 miliardi per la realizzazione di un primo stralcio funzionale del porto interno polifunzionale ubicato nel territorio dei comuni di Donada e Rosolina, a est della strada statale « Romea ».

L'approvazione del progetto e l'esecuzione delle opere avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.

L'approvazione nel progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Metanizzazione

Per gli interventi di cui al punto 2) dell'art. 3 della presente legge la giunta regionale concede alla provincia di Rovigo un contributo in conto capitale di lire 13 miliardi per la realizzazione di una rete di distribuzione del metano nel territorio del Polesine occidentale e per i relativi allacciamenti alla rete SNAM.

Il progetto delle opere è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

L'approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti d legge.

Art. 6.

Agricoltura

Gli interventi di cui al punto 3) dell'art. 3 sono diretti al miglioramento e all'adeguamento delle dotazioni e strutture aziendali relativamente ai settori zootecnico, ortofrutticolo e del florovivaismo.

A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:

1) concessione di prestiti, assistiti dal concorso regionale negli interessi, nei termini previsti dagli articoli 36 e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, e dell'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45;

2) concessione di un abbuono nella misura massima del 25 per cento del capitale mutuato, sui prestiti di cui al precedente punto 1);

3) concessione di contributi in conto capitale nei termini previsti dall'art. 43, lettera *a*), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88.

Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate a coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, loro cooperative e associazioni di produttori, con preferenza per i giovani produttori riconosciuti tali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13.

Ai fini della concessione dei benefici potrà essere riconosciuta ammissibile una spesa massima di lire 80 milioni per unità lavorativa e sino a un massimo di tre unità lavorative per azienda, per le iniziative riguardanti aziende singole; di lire 80 milioni per ciascun socio per le iniziative riguardanti organismi associativi o cooperativi, fino a un massimo di lire 2 miliardi per organismo.

Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo verrà concesso in conformità a quanto disposto dall'art. 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, modificato con legge regionale 24 novembre 1981, n. 64, applicando i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle misure stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:

lire 500 milioni all'anno per tre anni per la concessione dei prestiti agevolati annuali di cui all'art. 36, lettera *b*), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

lire 1.000 milioni all'anno per tre anni per la concessione degli abbuoni di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo;

lire 1.000 milioni all'anno per tre anni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 43, lettera *a*), punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;

lire 400 milioni all'anno quale limite di impegno quinquennale per la concessione di prestiti agevolati di cui agli articoli 36, lettera *a*), e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45.

Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono riservati per una quota non superiore al 20 per cento alla concessione dei benefici previsti dal presente articolo a favore di organismi cooperativi.

Art. 7.

Pesca

Gli interventi di cui al punto 4) dell'art. 3, sono diretti alla ristrutturazione e all'ammodernamento della flotta peschereccia, nonché alla riorganizzazione dei mercati ittici da attuarsi nell'area Delta.

A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:

1) Concessione, a favore di pescatori di professione e loro cooperative, consorzi e associazioni di produttori, di contributi integrativi dei prestiti e mutui di cui al primo comma dell'articolo 52 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, per l'acquisto e l'ammodernamento di scafi da pesca nonché di apparati motori e relative attrezzature, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. A tal fine l'importo massimo della spesa ammissibile alle suddette provvidenze contributive e creditizie è elevato a lire 500 milioni per le iniziative riguardanti organismi collettivi che abbiano l'effettiva disponibilità del prodotto dei soci e a lire 150 milioni per le iniziative riguardanti operatori singoli.

2) Concessione a cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, volti a favorire la gestione dei mercati ittici.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:

lire 1.000 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 1);

lire 500 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 2).

Art. 8.

Artigianato e insediamenti produttivi

Gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 3, consistono:

1) nell'assegnazione di lire 9,0 miliardi, nel triennio 1984-1986, al consorzio per lo sviluppo economico e sociale per il Polesine per la realizzazione di iniziative da attuarsi in armonia con le finalità della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, e in particolare per la riqualificazione e il rafforzamento delle zone produttive, nonché in favore di nuove attività da insediare nelle aree attrezzate oggetto di interventi finanziari regionali;

2) nel conferimento di lire 6,0 miliardi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane per interventi destinati;

a) a incrementare nella misura massima di lire 100 milioni, il limite di spesa per ciascuna iniziativa ammessa a finanziamento;

b) a costituire una dotazione per il credito di esercizio, rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50 milioni per azienda.

Negli interventi di cui sopra verrà attribuita priorità alla ristrutturazione delle attività esistenti e agli interventi da attuarsi nelle aree attrezzate del Polesine previste dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33.

La somma di cui al n. 1) del precedente comma è destinata per lire 5,0 miliardi a favore di iniziative da attuarsi nell'ambito territoriale definito area Delta e, per i restanti 4,0 miliardi, a favore delle iniziative da attuarsi nell'ambito territoriale definito Polesine occidentale.

L'approvazione dei progetti e l'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo avvengono a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 9.

Promozione produzioni tipiche

Per gli interventi di cui al punto 6) dell'art.. 3 la giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di valorizzazione delle produzioni tipiche del Polesine inserendoli tra le iniziative di promozione economica di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16, da realizzarsi in collaborazione con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo.

A tale scopo è stanziata la somma di lire 300 milioni per il 1984 e di lire 700 milioni per il 1985.

Art. 10.

Attività turistiche

Per gli interventi di cui al punto 7) dell'art. 3, la giunta regionale è autorizzata a erogare, alla provincia di Rovigo, la somma di lire 4,7 miliardi, per l'incentivazione delle seguenti iniziative da attuarsi prioritariamente nell'ambito territoriale definito «Area Delta»; tale somma è così ripartita:

1) lire un miliardo, per la costruzione di pontili per l'attracco di natanti lungo il fiume Po;

2) lire 500 milioni per l'ammodernamento e l'acquisto di natanti per finalità turistiche;

3) lire 2 miliardi per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture di servizio nel settore turistico, da attuarsi sulla base di un programma predisposto dalla provincia di Rovigo sentiti i comuni interessati;

4) lire un miliardo e 200 milioni per la realizzazione e ammodernamento di strutture ricettive e di ristorazione.

Per le iniziative di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo è data priorità a quelle da attuarsi nei comuni di Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Porto Tolle e Taglio di Po, in prossimità di fiumi o zone costiere.

Per le iniziative di cui ai punti 2) e 4) del presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 33 per cento della spesa ammessa, nonché un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui contratti per la realizzazione delle opere stesse, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il presidente della provincia di Rovigo invia alla giunta regionale una relazione dettagliata sull'impiego della somma percepita.

Art. 11.

Cultura e tradizioni locali

Gli interventi di cui al punto 8) dell'art. 3 comprendono:

1) il recupero, la conservazione e la valorizzazione di elementi patrimoniali di particolare importanza;

2) la qualificazione, sono il profilo culturale, del turismo polesano;

3) lo sviluppo di centri culturali nel capoluogo rodigino, nonché in altre località di peculiare interesse.

Per le finalità di cui sopra, la giunta regionale è autorizzata a erogare i seguenti contributi:

lire un miliardo, al comune di Rovigo, per la realizzazione di un primo stralcio funzionale di opere relative alla sistemazione di «Palazzo Roverella» in Rovigo;

lire 300 milioni, alla provincia di Rovigo, per il potenziamento, l'attività di ricerca e la gestione del laboratorio archeologico di Adria;

lire 500 milioni, al comune di Rovigo, per la sistemazione del museo della civiltà in Polesine.

La Regione trasferisce, a titolo gratuito, la proprietà della villa Badoera di Fratta Polesine alla provincia di Rovigo per la realizzazione di un centro di interesse culturale; a tal fine la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'amministrazione interessata una apposita convenzione che definisca anche le modalità di impiego dell'immobile.

E' altresì istituito un fondo dell'importo complessivo di un miliardo di lire nel triennio 1984-86, per interventi da attuare dalla giunta regionale, di intesa con l'amministrazione provinciale di Rovigo.

Art. 12.
Informazione

Per gli interventi di cui al punto 9) dell'art. 3 la giunta regionale è autorizzata a erogare in favore della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo un contributo complessivo di lire 500 milioni, nel triennio 1984-86, per lo svolgimento delle seguenti attività:

1) raccolta sistematica di dati e informazioni sulla situazione socio-economica del Polesine;

2) elaborazione di statistiche, proiezioni e studi concernenti il territorio interessato alla presente legge;

3) azioni di supporto alla programmazione nelle aree del Polesine.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura si avvarrà del proprio servizio studi, nonché potrà stipulare apposite convenzioni.

Ogni anno il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura invia alla giunta regionale una relazione sull'impiego della somma percepita.

Art. 13.
Norma di esercizio

Per disciplinare i tempi e le modalità di concessione dei benefici previsti dalla presente legge la giunta regionale è autorizzata a:

1) emanare, ai sensi dell'art. 32, lettera *g*), dello statuto, le relative disposizioni esecutive di attuazione;

2) stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito.

In ogni caso, per l'approvazione dei progetti, l'esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto nella disciplina dei singoli interventi, si rinvia alla legislazione regionale vigente nelle singole materie.

Art. 14.
Priorità

Per raggiungere tempestivamente le finalità previste dalla presente legge, si attribuisce priorità all'istruttoria delle istanze e all'approvazione dei programmi, dei piani e dei progetti che riguardano la provincia di Rovigo.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
Attività di controllo

La giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine alle funzioni svolte dall'ente delegato alla erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

In caso di violazioni di legge, di inadempimenti o inerzia, la giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati la giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni accordate con la presente legge.

La revoca è deliberata dal consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 16.
Norma finanziaria

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 luglio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **35**.

Modifica alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 13, recante norme di attuazione della legge statale 8 agosto 1977, n. 546: « Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 27 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere con i fondi risultanti dalle economie riscontrate in sede di erogazione di contributi ai sensi della legge regionale 14 marzo 1978, n. 13, a integrare i contributi corrisposti a norma dell'art. 5 della predetta legge.

Art. 2.

La giunta regionale individuerà, sulla scorta della documentazione consuntiva presentata, gli enti e le istituzioni interessate provvedendo, sulla scorta delle disponibilità, a individuare l'integrazione del contributo da erogarsi con criteri di proporzionalità.

Art. 3.

Vengono riaperti, per giustificati motivi da documentarsi nelle domande, i termini previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 13 del 1978, in favore degli enti o istituzioni che non hanno potuto beneficiare delle provvidenze in essa previste.

I termini per la presentazione delle domande sono fissati in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante reiscrizione al cap. 197019871 del bilancio 1984 delle economie verificatesi sulla legge 14 marzo 1978, n. 13.

Alle relative variazioni provvederà la giunta regionale con atto amministrativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 24 luglio 1984

BERNINI

(4302)

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. **36**.

Modificazione della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20: « Disciplina dei mercati all'ingrosso ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20: « Disciplina dei mercati all'ingrosso » sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1 - il primo alinea del terzo comma è sostituito dal seguente:

« quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o associati. Tali mercati verranno disciplinati con apposita legge regionale ».

Art. 4 il penultimo comma è soppresso.

Art. 12 - il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel mercato ».

Art. 16 - il punto 5) della lettera *b*) del primo comma è sostituito dal seguente:

« le società di approvvigionamento e distribuzione anche a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Con il rispetto dell'orario e delle modalità stabilite dal regolamento di mercati sono ammessi agli acquisti anche i consumatori per almeno due ore giornaliere. A tale scopo l'ente gestore provvederà a pubblicizzare, nell'interno del mercato, il prezzo dei prodotti. Eventuali deroghe potranno essere concesse su motivata richiesta dalla giunta regionale, sentita la commissione regionale per i mercati ».

Art. 17 - il primo comma è sostituito dal seguente:

« La vendita dei prodotti alimentari deve garantire il peso netto con l'osservanza delle modalità stabilite dalla legge in materia. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, con la modalità previste dal regolamento di mercato ».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 18 - viene soppresso.

Art. 19 - il secondo comma è così modificato:

« Le violazioni, di cui al precedente comma, sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di un minimo di L. 25.000 a un massimo di L. 1.000.000 irrogata dal sindaco competente con le modalità fissate dal regolamento di mercato ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 luglio 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1984, n. 37.
Il trattamento domiciliare dell'emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 3 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Veneto detta norma per l'esercizio del trattamento domiciliare dell'emofilico, mediante la somministrazione endovenosa di medicinali consentiti, da parte del paziente stesso o di suoi « assistenti », senza la presenza di personale medico, in ordine a una più adeguata assistenza e a un migliore recupero sociale dei soggetti affetti.

Art. 2.

Modalità del trattamento

La somministrazione degli emoderivati per via venosa può essere effettuata nelle seguenti evenienze:

a) all'atto di insorgenza di una emorragia spontanea;

b) in occasione di un evento traumatico;

c) in esecuzione di un particolare programma terapeutico formulato dal responsabile della divisione o del centro di cui all'art. 3, in accordo con il medico curante del paziente.

Nel caso in cui il paziente sia minore di anni 18 o incapace, è obbligatoria la presenza dell'« assistente » riconosciuto idoneo ai sensi del seguente art. 4.

Art. 3.

Istituzione corsi di addestramento

La giunta regionale autorizza le unità locali socio-sanitarie, sedi di presidi ospedalieri con divisioni di ematologia o con centri per il trattamento dell'emofilia, che ne facciano richiesta, a svolgere corsi gratuiti di addestramento al trattamento domiciliare per gli emofilici e/o loro « assistenti ».

Art. 4.

Personale addetto ai corsi e relativi compiti

L'unità locale socio-sanitaria nomina i docenti medici e paramedici dei corsi di addestramento, su proposta del responsabile della divisione di ematologia o del centro autorizzati per il trattamento dell'emofilia. Tali docenti, unitamente al suddetto responsabile, che svolge funzioni di presidente, e a un componente della locale associazione per l'emofilia, ove presente, costituiscono una commissione avente i seguenti compiti:

ammissione al corso dei pazienti e/o candidati « assistenti », previo accertamento dei requisiti necessari;

valutazione, al termine del corso, della idoneità del candidato a seguire la terapia domiciliare e conseguente rilascio del relativo attestato contenente l'autorizzazione all'esercizio della terapia domiciliare ai sensi della presente legge.

Del rilascio dell'autorizzazione all'infusione, la commissione deve dare comunicazione al medico curante dell'emofilico.

I programmi dei corsi, che saranno deliberati dalla giunta regionale, dovranno prevedere una parte pratica attinente alla valutazione dell'episodio emorragico, alla preparazione degli emoderivati liofilizzati specifici e alla loro infusione. Gli insegnamenti potranno essere impartiti, anche in modo informale, attraverso la frequenza dei candidati alle attività della divisione o del centro.

La durata del corso è stabilita per ogni singolo allievo a giudizio del dirigente della divisione o centro, sentito il personale che partecipa all'addestramento.

Art. 5.

Ammissione al corso

Le domande di ammissione al corso di cui al precedente articolo devono essere presentate al comitato di gestione dell'unità locale socio-sanitaria competente e devono contenere:

1) generalità del paziente e/o dell'« assistente »;

2) dichiarazione di accettazione dell'« assistente » da parte del paziente, o in caso di minore o di incapace da parte di chi ne esercita la patria potestà o la tutela;

3) dichiarazione in cui il medico curante attesta di essere a conoscenza della richiesta del paziente di partecipare al corso per la terapia domiciliare contenente altresì eventuali rilievi in merito.

Art. 6.

Doveri dei pazienti e degli assistenti

I pazienti e i loro « assistenti », riconosciuti idonei al termine degli appositi corsi, sono autorizzati a eseguire anche a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione degli emoderivati e dei medicinali consentiti, nel rispetto delle istruzioni e delle tecniche apprese. Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore dall'effettuazione del trattamento domiciliare, il paziente o l'« assistente » deve darne comunicazione, anche telefonica, alla divisione o al centro presso i quali il paziente è seguito.

L'emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi a visita di controllo e a eventuali esami di laboratorio presso la divisione o il centro di cui al precedente comma ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta dalla divisione o dal centro stessi e in ogni caso con frequenza almeno quadrimestrale.

I pazienti e gli « assistenti » inoltre debbono dare segnalazione immediata ai sanitari della divisione o del centro di qualsiasi situazione che appaia anormale o di incidenti di qualsiasi entità che si dovessero verificare in occasione del trattamento domiciliare.

E' fatto obbligo al medico curante di indicare sulla scheda personale del paziente la quantità degli emoderivati prescritta.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi almeno ogni 6 mesi a visita medica generale e a eventuali esami di laboratorio di controllo da eseguirsi presso la divisione o centro che ha rilasciato l'autorizzazione al trattamento domiciliare.

E' fatto obbligo ai pazienti di attenersi scrupolosamente alle istruzioni dettate.

Art. 7.

Decadenza dell'autorizzazione al trattamento domiciliare

Il responsabile della divisione o del centro autorizzato dichiara decaduto il paziente e gli « assistenti » dalla idoneità a eseguire il trattamento domiciliare, qualora le modalità di attuazione dello stesso possano risultare pregiudizievoli per lo emofilico.

L'avvenuta decadenza, adeguatamente motivata, deve essere trascritta sulla cartella clinica personale e deve essere comunicata tempestivamente al paziente, all'« assistente » interessato e al medico curante.

Art. 8.

Doveri delle divisioni e dei centri autorizzati

Le divisioni o i centri autorizzati devono curare l'aggiornamento periodico delle cartelle cliniche dei pazienti in carico.

Devono altresì eseguire accertamenti clinici e laboratoristici periodici e fornire ogni aggiornamento terapeutico ai singoli pazienti.

Art. 9.

Copertura assicurativa

Le unità locali socio-sanitarie che organizzano il corso di addestramento al trattamento domiciliare provvedono alla copertura assicurativa dei danni eventualmente sofferti dai pazienti o dai loro assistenti durante l'attività di addestramento e durante l'esercizio del trattamento stesso.

Le unità locali socio-sanitarie non rispondono dei danni derivati dalla inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 31 luglio 1984

BERNINI

(4364)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **25.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 6 *giugno* 1984)

(4976)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **26.**

Imposta regionale sulle concessioni statali - Modifica dell'ammontare per alcuni tipi di concessioni.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'8 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 18 giugno 1983, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

« Per le concessioni di derivazione d'acqua per uso produzione energia elettrica e forza motrice, e per le concessioni, nelle pertinenze idrauliche, di coltura pioppicola, l'imposta di cui al comma precedente è determinata rispettivamente, in L. 100 e in L. 50, per ogni cento lire di canone di concessione statale ».

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 giugno 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *maggio* 1984, *prot. n.* 22702/6319).

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. **27.**

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *dell'8 giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è aggiunto il seguente comma:

« Spetta comunque agli enti indicati nei commi precedenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie per le quali le leggi regionali di settore deleghino agli enti stessi funzioni sanzionatorie o di vigilanza ».

Art. 2.

1. Alle attività inerenti all'esercizio delle funzioni sanzionatorie di competenza regionale non delegate, ne sub-delegate agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, provvede l'amministrazione regionale; il presidente della

giunta regionale individua, con proprio decreto, i dipendenti regionali, appartenenti a livelli funzionali non inferiori al 5°, preposti all'esercizio di dette funzioni.

2. Per i fini di cui al comma precedente il presidente della giunta regionale può incaricare guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1933, n. 733.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono contenere l'indicazione delle norme per la cui tutela i poteri sono conferiti.

4. Lo svolgimento dell'attività istruttoria relativa all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione di competenza del presidente della giunta regionale è assicurato dal servizio del settore della giunta regionale nella cui sfera di attribuzione è stata accertata la violazione.

5. Per le finalità di cui al punto *a*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, il suddetto servizio deve essere sempre indicato nel processo verbale di accertamento.

6. Ai fini della segnalazione ai competenti organi ed uffici regionali dei fatti cui può conseguire l'applicazione di sanzioni amministrative, la Regione si avvale di enti pubblici e associazioni riconosciute operanti per la tutela dei beni ambientali, limitatamente ai compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali; l'individuazione degli enti ed associazioni è effettuata con deliberazione della giunta regionale che provvede altresì in ordine alla determinazione dei compiti loro attribuiti ed alle relative modalità di esercizio.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1, individua secondo i principi del proprio ordinamento l'organo cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 4.

1. La lettera *g*) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è sostituita con la seguente:

« *g*) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo predetto ».

2. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa ».

Art. 6.

1. Fino a quando la Regione non abbia provveduto al riordino delle sanzioni amministrative, l'ammontare del limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali in misura non proporzionale è aumentato del cento per cento, fermo restando il limite massimo di lire 20.000.000 e il rapporto tra limite minimo e massimo previsti dall'art. 10 della legge 30 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

1. Il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

2. Il pagamento dell'intera somma dovuta ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

3. Il tesoriere dà comunicazione, rispettivamente, all'amministrazione regionale o all'ente delegato dell'avvenuto versamento della somma dovuta entro i trenta giorni successivi alla data della sua effettuazione.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto che il pagamento della somma dovuta sia effettuato in rate trimestrali, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, d'importo non inferiore a L. 90.000 ciascuna; in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

5. La richiesta di cui al comma precedente può essere contenuta, anche come istanza subordinata, negli scritti difensivi di cui all'art. 5, primo comma, lettera *g*), della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Per l'esecuzione forzata dell'ordinanza-ingiunzione la Regione e gli enti delegati o sub-delegati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge, si avvalgono del procedimento previsto dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

Art. 9.

1. Agli adempimenti istruttori relativi all'attività di coordinamento di cui all'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90, provvede il servizio affari generali del presidente della giunta regionale.

2. A tal fine, dopo il quinto alinea del quarto comma della lettera *d*) della parte prima dell'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, è aggiunto il seguente alinea:

« lo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi al coordinamento delle funzioni sanzionatorie esercitate dalla Regione e dagli enti delegati, ivi compresa la predisposizione dei provvedimenti generali in materia di competenza della giunta regionale o del suo presidente ».

Art. 10.

Clausola di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 giugno 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 25 *maggio* 1984, *prot. n.* 22702/6320).

(4977)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1984, n. **31.**

Rettifica alla legge regionale 23 marzo 1984, n. 19: « Norme di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308 - Interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 25 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al n. 6) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, le parole « ove previsti dalla normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « ove non previsti dalla normativa vigente »..

Art. 2.

La lettera *b*) dell'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente:

« *b*) gli interventi su edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed agli articoli 13, secondo comma, lettera *b*), e 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Nel titolo della tabella *A* (art. 2, n. 1) alla cifra « 6 » è sostituita la cifra « 2 ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 luglio 1984

VIGLIONE

(4209)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227